

STATUTO ANICTA  
TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Milano una Associazione di categoria sotto la denominazione di:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI COIBENTAZIONI  
TERMICHE ACUSTICHE - ANICTA

ART. 2 ASSOCIATI

L'Associazione é formata da associati effettivi, associati partecipanti e associati aggregati.

- a) Sono associati effettivi: le aziende italiane che si occupano del trattamento e/o dell'installazione di manufatti e/o materiali isolanti termici ed acustici.
- b) Sono associati partecipanti : le aziende produttrici e/o distributrici di materiali destinati all'isolamento termico ed acustico e dei macchinari ed attrezzature connesse alla attività di trattamento termico ed acustico.
- c) Sono associati aggregati: le Aziende utenti, gli Enti, gli Istituti, i Professionisti, gli Studi tecnici di progettazione e chiunque altro svolga attività inerente al settore termico ed acustico.

ART. 3 SCOPI

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- a) di rafforzare la solidarietà delle aziende della categoria onde realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a garantire in ogni campo i comuni interessi;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, tale rappresentanza è esclusa per gli associati partecipanti e per gli associati aggregati;
- c) di svolgere, in favore dei soli Associati Effettivi, le seguenti funzioni:
  - 1) tutelare le imprese associate sul piano economico, sindacale e tributario;
  - 2) stipulare contratti collettivi di lavoro collaborando alla risoluzione delle relative vertenze;
- d) di svolgere, in favore di tutti gli Associati, le seguenti funzioni:
  - 1) organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;

- 2) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore ed ai problemi industriali in genere e provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria;
- 3) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- 4) organizzare, direttamente o indirettamente, manifestazioni mercantili specializzate e pubblicazioni di settore;
- 5) rafforzare il dialogo e la collaborazione costruttiva con aziende utenti, stimolando attivamente l'attività normativa e tutelando il rispetto dei capitolati, mediante la costituzione di apposite commissioni tecniche;
- 6) diffondere la conoscenza della normativa tecnica e dei metodi di controllo;
- 7) dare il proprio apporto o organizzare corsi e seminari di formazione e aggiornamento;
- 8) divulgare al mercato ed all'opinione pubblica temi inerenti all'isolamento, alla sicurezza, al risparmio energetico etc.;
- 9) divulgare i nominativi e le caratteristiche degli Iscritti, il più largamente possibile, con tutti i mezzi appropriati, a Enti pubblici e privati; a questo fine mantenere gli opportuni contatti con gli utenti ed i mezzi di opinione e comunicazione.
- 10) mantenere i contatti con associazioni di categoria ed organismi affini ed eventualmente aderirvi o recedere;
- 11) svolgere attività di natura oggettivamente non commerciale secondo quanto dispone il Dlgs 460/97.

#### ART. 4 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione é costituito:

- a) dai contributi associativi di cui all'art. 7;
- b) dalle quote di ammissione, versate dagli associati all'atto della ammissione alla Associazione, qualora ciò fosse disposto dall'Assemblea;
- c) dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari o immobiliari;
- e) dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- f) dagli interessi attivi e dalle eventuali altre rendite patrimoniali;

g) dalle erogazioni di somme, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni a favore dell'Associazione, fatte a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del fondo comune. Con la cessazione della qualità di associato effettivo, questi perde qualsiasi diritto o azione sul fondo comune dell'Associazione.

Gli associati partecipanti ed aggregati non possono vantare diritti sul fondo comune.

## TITOLO II

### GLI ASSOCIATI EFFETTIVI

#### ART. 5 AMMISSIONE

L'azienda che intende far parte dell'ANICTA, in qualità di associato effettivo, deve presentare la domanda di ammissione compilando l'apposita scheda di adesione.

In essa devono essere indicati il tipo o i tipi delle lavorazioni, il numero dei dipendenti impiegati mediamente nell'anno precedente, i nomi dei rappresentanti legali della azienda e delle persone delegate ai rapporti con l'ANICTA. L'azienda che intende aderire dovrà inoltre corredare la propria domanda con i seguenti documenti: copia della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente ciò al fine di determinare l'ammontare del contributo associativo annuale; certificato di iscrizione alla CCIAA; eventuali ulteriori documenti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

Dal momento della deliberazione positiva del Consiglio Direttivo, l'azienda richiedente diventa associato ad ogni effetto con diritti ed obblighi dopo aver effettuato il versamento del contributo associativo per l'anno in corso, determinato sulla base del suo fatturato relativo all'anno precedente, nella stessa misura corrisposta dagli altri associati appartenenti alla medesima fascia di fatturato.

Dovrà, inoltre, corrispondere la quota di ammissione qualora la stessa sia stata determinata dall'Assemblea.

#### ART. 6

### DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI EFFETTIVI. DURATA DELLA ADESIONE

Gli associati effettivi sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà dell'Associazione ed al governo della stessa, secondo le norme di questo Statuto ed in particolare possono esercitare:

a) il diritto alla utenza dei servizi associativi;

b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea, il voto é espresso secondo quanto previsto dall'art. 11;

c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

Gli associati effettivi sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi Sociali e delle norme del "Codice di comportamento e correttezza professionale", attualmente in vigore, che viene consegnato all'associato al momento della

compilazione della scheda di adesione e che potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Gli associati effettivi forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili di chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie debbono essere tenute dalla Segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se non viene disdettata con lettera r.r. che dovrà pervenire al Presidente della ANICTA almeno sei mesi prima della scadenza. Ai fini della scadenza il biennio decorre dal 1° Gennaio dell'anno nel quale é stata accolta la domanda di adesione.

## ART. 7 CONTRIBUTI

Gli associati effettivi sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo annuo ordinario nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea. Il contributo sarà determinato ripartendo i costi risultanti dal Bilancio, depurati dai ricavi diversi dai contributi, fra tutti gli associati effettivi in proporzione del rispettivo fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente; approssimato, detto fatturato, all'importo massimo dei seguenti scaglioni:

### ASSOCIATI EFFETTIVI

#### FASCE FATTURATO

(in milioni di lire)

---

1a	da	0	a	1.000
2a	da oltre	1.000	a	2.000
3a	da oltre	2.000	a	3.000
4a	da oltre	3.000	a	4.000
5a	da oltre	4.000	a	5.000
6a	da oltre	5.000	a	6.000
7a	da oltre	6.000	a	7.000
8a	da oltre	7.000	a	8.000
9a	da oltre	8.000	a	9.000
10a	da oltre	9.000	a	10.000
11a	da oltre	10.000	a	11.000
12a	da oltre	11.000	a	12.000
13a	da oltre	12.000	a	13.000
14a	da oltre	13.000	a	14.000
15a	da oltre	14.000	a	15.000
16a	da oltre	15.000	a	18.000
17a	da oltre	18.000	a	22.000
18a	da oltre	22.000	a	30.000
19a	oltre	30.000		

---

Il contributo degli associati il cui fatturato superi i 30 miliardi, sarà determinato sulla base dello scaglione massimo.

Gli associati dovranno corrispondere un anticipo sul contributo il primo gennaio di ogni anno sulla base di quanto determinato dall'ultima Assemblea tenuta. Ad avvenuta approvazione del bilancio saranno effettuati i conguagli.

Per le aziende che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dalla data di accettazione della domanda.

Al fine di potere determinare il contributo, ogni azienda associata dovrà inviare all'Associazione ogni anno, entro 15 giorni dal termine di scadenza di presentazione presso gli uffici competenti, copia della dichiarazione IVA.

In difetto si considererà come fatturato l'ultimo dichiarato, maggiorato del 15 %, fatto salvo il diritto dell'Associazione di effettuare verifiche ed eventualmente rettificare.

Gli associati partecipanti dovranno versare un contributo fisso, pari al contributo dovuto dall'associato effettivo appartenente al primo (minimo) scaglione di fatturato.

L'associato aggregato, se persona fisica non imprenditore, dovrà corrispondere un contributo annuo pari ad 1/10 del contributo dovuto dall'associato effettivo appartenente al primo (minimo) scaglione di fatturato.

Gli associati aggregati, come aziende utenti, enti, istituti tecnici, dovranno corrispondere un contributo annuo pari ad 1/3 del contributo dovuto dall'associato effettivo appartenente al primo (minimo) scaglione di fatturato.

Il contributo degli associati aggregati e partecipanti verrà inserito nei ricavi in modo da depurare i costi da ripartire fra gli associati effettivi.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi decorrono interessi pari al doppio dell'interesse legale.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per gli associati.

## ART. 8 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato cessa:

- a) per dimissioni presentate dall'associato ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- b) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione dell'associato, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per inadempienza agli obblighi assunti dall'associato a norma del presente Statuto e per violazione al Codice di comportamento e correttezza professionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) per cessazione dell'azienda associata, con effetto, quanto al pagamento del contributo, dalla fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;
- e) per morosità dell'associato che sia preventivamente messo in mora a mezzo raccomandata e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Le delibere relative alla esclusione dell'associato potranno essere assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Nelle ipotesi previste alle lettere c), e), l'associato sarà tenuto, comunque, al pagamento dei contributi sino alla scadenza del biennio di adesione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Ogni variazione inerente l'azienda associata deve essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata; in difetto, il rapporto associativo proseguirà immutato nei diritti e negli obblighi fra le parti.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con lettera raccomandata. L'associato potrà proporre opposizione al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

### TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ANICTA

#### ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

#### ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea é costituita dagli associati effettivi dell'Associazione, i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona munita di procura purché facente parte dell'azienda associata.

Essa é convocata dal Presidente dell'Associazione presso la Sede sociale o altrove, su richiesta del Consiglio Direttivo, o di tante aziende associate che rappresentino almeno un quinto dei voti esprimibili in Assemblea.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spedire almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Ogni associato effettivo può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato, mediante semplice delega scritta.

Ogni associato può assumere fino a un massimo di tre deleghe.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, é necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) dei voti esprimibili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 1/3 (un terzo) degli associati effettivi che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili.

E' devoluta al Presidente, col concorso del Segretario, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

#### ART. 11 DIRITTO DI VOTO DEGLI ASSOCIATI

Sono ammessi al voto solo gli associati effettivi.

Non sono ammessi al voto gli associati effettivi che non risultano in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Ogni associato effettivo ha diritto ad un numero di voti in relazione al contributo associativo versato nell'anno precedente a quello in cui viene tenuta l'Assemblea, tranne che per gli associati di nuova ammissione per i quali vale quanto imputato per l'anno in corso.

Ogni associato ha diritto ad un numero intero di voti arrotondato per eccesso pari al rapporto tra il contributo versato ed il contributo associativo minimo previsto per lo stesso anno. Per le cariche sociali ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni hanno luogo a schede segrete, sempreché la maggioranza della Assemblea non decida diversamente.

#### ART. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- b) delibera sulle questioni morali ed economiche aventi ad oggetto l'attività dell'Associazione;
- c) nomina su proposta degli associati effettivi i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) esamina ed approva il bilancio consuntivo;
- g) esamina ed approva il bilancio preventivo;
- h) delibera sull'ammontare delle quote associative annue ordinarie e sull'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- i) determina l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi associati;
- l) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- m) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Codice di comportamento e correttezza professionale;
- n) delibera lo scioglimento dell'Associazione a norma dell'art. 20;
- o) propone e nomina cariche onorifiche.

#### ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a sette Consiglieri secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Alle riunioni dello stesso è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio é fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma da spedire almeno cinque giorni prima. Le delibere assunte saranno valide se alla riunione sarà presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza immotivata di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dello stesso dalla carica, salva decisione contraria del Consiglio Direttivo.

Costituirà, altresì, motivo di decadenza dalla carica, la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda Associata da esso rappresentata, o il recesso o l'esclusione dell'Azienda medesima dall'Associazione. In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, cooptando il primo dei non eletti ed in mancanza, altra persona scelta dal Consiglio a maggioranza. La carica di Consigliere e di Presidente è gratuita. Agli stessi saranno rimborsate unicamente le spese vive eventualmente sostenute per l'espletamento di specifici incarichi a loro affidati.

#### ART. 14 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su quanto é necessario per la migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- b) nomina, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
- c) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- d) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutarî;
- e) determina le modalità per l'adesione degli associati partecipanti;
- f) determina le modalità per l'adesione degli associati aggregati;
- g) determina l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art. 7 del presente Statuto, da proporre all'Assemblea;
- h) predispone il Bilancio preventivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) predispone il Bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- l) predispone il "Codice di comportamento e correttezza professionale" e delibera in ordine alle modifiche da apportare allo stesso, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;

- n) delibera sui ricorsi per l'ammissione degli associati;
- o) delibera con le modalità previste dall'art. 8 punti b) e c), sulla cessazione della qualità di associato;
- p) delega tutti o parte dei poteri ai Consiglieri con possibilità di revoca in ogni momento.

#### ART. 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che delle aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Vigila sull'attività dei consiglieri delegati a determinate funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni di rappresentanza sono esercitate dal consigliere più anziano.

#### ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un Presidente e da due membri nominati dall'assemblea su proposta degli associati effettivi. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni delle Assemblee.

Il Presidente del Collegio assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita.

#### ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri é composto da 3 (tre) membri ed é nominato dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita.

Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto verrà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica a maggioranza di voti in via equitativa e senza formalità.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

### TITOLO IV DEGLI ASSOCIATI PARTECIPANTI E ASSOCIATI AGGREGATI

#### ART. 18 ASSOCIATI PARTECIPANTI E ASSOCIATI AGGREGATI

##### A) Adesione

Per l'adesione all'ANICTA in qualità di associato partecipante o aggregato come definito all'art. 2 lettera b) e c), del presente Statuto l'interessato deve avere presentato domanda di ammissione.

In essa deve essere indicata l'attività esercitata ed i nomi dei legali rappresentanti o delle persone delegate ai rapporti con l'ANICTA.

L'interessato che intende aderire dovrà inoltre corredare la propria domanda con la scheda di adesione, debitamente compilata, e con i documenti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

#### B) Diritti e obblighi - Durata

L'adesione legittima gli associati partecipanti ed aggregati a partecipare alla attività dell'Associazione, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, in particolare possono esercitare:

- a) il diritto alla utenza dei servizi associativi;
- b) il diritto di presenza e parola in Assemblea.

Gli associati partecipanti e aggregati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Gli associati partecipanti ed aggregati forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili chiedere per il raggiungimento degli scopi della associazione. Tali notizie debbono essere tenute dalla Segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'adesione ha durata di 1 (uno) anno e si intende rinnovata tacitamente se non viene disdettata con lettera raccomandata r.r. che dovrà pervenire al Presidente dell'ANICTA almeno 1 (uno) mese prima della scadenza.

#### C) Contributi

Gli associati partecipanti ed aggregati sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente Statuto.

Per gli associati che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dall'inizio dell'anno in corso.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per gli associati.

#### D) Cessazione della qualità di associato partecipante ed aggregato

La qualità di associato partecipante ed aggregato cessa:

- a) per dimissioni presentate dall'associato ai sensi del presente articolo lettera b) ultimo comma;
- b) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione ad associato, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per l'inadempienza degli obblighi assunti dall'associato a norma del presente Statuto previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) per morosità dell'associato che sia stato preventivamente messo in mora con lettera raccomandata e previa delibera del Consiglio Direttivo;

e) in ogni caso di esclusione, la relativa delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere assunta a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'associato escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi sino alla scadenza dell'anno di adesione.

TITOLO V DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO  
DELLE ADESIONI ALLA CONFINDUSTRIA  
DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Qualsiasi modificazione a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea.

ART. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea, appositamente convocata, che provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all'atto della delibera di scioglimento e lo stesso sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di utilità pubblica.